



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda e i relativi Allegati;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che ha disposto che il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” venga ridenominato “Ministero della cultura”;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Emilia-Romagna, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dalla Eni S.p.A. con nota prot. 639 del 2 luglio 2015, acquisita con prot. 17797/DVA del 7 luglio 2015, successivamente perfezionata con nota prot. nota prot. 724/DICS del 29 luglio 2015, acquisita con prot. 20135/DVA del 31 luglio 2015, relativa al progetto denominato “Messa in produzione del pozzo “Agosta 1 dir”;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla predetta domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta in data 6 luglio 2015 e in data 29 luglio 2015 sui quotidiani “Corriere della Sera” e “Quotidiano Nazionale – Il Resto del Carlino”, e che è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito della documentazione integrativa prodotta dalla Eni S.p.A. in data 25 luglio 2016 sui quotidiani “Corriere della Sera” e “Quotidiano Nazionale – Il Resto del Carlino”;

PRESO ATTO che il progetto è ricompreso tra le tipologie di opere di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, previgente alle modifiche di cui al decreto legislativo n. 104 del 2017, al punto 7 “Prospezione, ricerca e coltivazione di

idrocarburi in terraferma e in mare”, per le quali è prevista, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, dello stesso, l’assoggettamento a procedura di valutazione di impatto ambientale statale;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente, a corredo dell’istanza di valutazione di impatto ambientale del 2 luglio 2015, nonché tutte le integrazioni e i chiarimenti intervenuti nel corso del procedimento;

PRESO ATTO che il progetto, localizzato in Regione Emilia-Romagna, interessa in particolare la Provincia di Ferrara e si estende nei territori comunali di Comacchio e Ostellato;

PRESO ATTO che le attività in progetto sono riferite alle seguenti due fasi principali:

- messa in produzione dell’esistente pozzo “Agosta 1 dir” mineralizzato a gas per una durata pari a tre anni al fine di verificare il modello di subsidenza funzionale alla messa in produzione definitiva del pozzo. In questa fase è prevista l’installazione delle *facilities* in assetto provvisorio, la posa della condotta di lunghezza di circa 2300 m di collegamento tra l’area pozzo e il gasdotto della Snam Rete Gas e la realizzazione della cameretta di misura fiscale;
- messa in produzione definitiva del pozzo. Questa fase, subordinata ai risultati della prima fase, prevede l’implementazione delle *facilities* installate con l’inserimento di una unità di compressione;

Al termine della vita produttiva del pozzo è prevista la chiusura mineraria dello stesso e il ripristino totale dell’area;

CONSIDERATO che:

- le opere in progetto ricadono all’interno della ZPS IT4060008 “Valle del Mezzano” e in prossimità del perimetro del SIC/ZPS IT 4060002 “Valli di Comacchio”;
- relativamente alle potenziali interferenze delle attività previste dal progetto in esame con dette aree della rete Natura 2000, la Società proponente ha redatto allo scopo e presentato uno Studio di Incidenza;
- la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS nel proprio parere n. 2416 del 9 giugno 2017, ha valutato di poter escludere interferenze del progetto sugli habitat di interesse comunitario;

PRESO ATTO che nel corso dell’istruttoria sono pervenute osservazioni ai sensi dell’articolo 24, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., che, unitamente alle controdeduzioni fornite dalla Società proponente, sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed ai fini della definizione del procedimento;

PRESO ATTO che, sulla base dei pareri n. 2374 del 21 aprile 2017 e n. 2407 del 26 maggio 2017 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, con determina direttoriale n. 198 del 22 giugno 2017, è stato approvato ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, il Piano di Utilizzo del materiale da scavo prodotto nella realizzazione del progetto di cui trattasi, presentato dalla Società Eni S.p.A. con nota prot. 179/DICS del 3 marzo 2017, acquisita al prot. 6743/DVA del 21 marzo 2017;

ACQUISITO, al prot. 11003/DVA in data 11 maggio 2017, il parere negativo della Regione Emilia-Romagna espresso con D.G.R. n. 539/2017 del 28 aprile 2017;

ACQUISITO, al prot. 14258/DVA in data 19 giugno 2017, il parere positivo con prescrizioni n. 2416 del 9 giugno 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

CONSIDERATO che in detto parere n. 2416 del 9 giugno 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stato puntualmente controdedotto il parere negativo espresso dalla Regione Emilia-Romagna con la citata D.G.R. n. 539/2017 del 28 aprile 2017;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni del Ministero *dei beni e delle attività culturali e del turismo*, reso con nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio prot. 25879 del 15 settembre 2017, assunto al protocollo 21019/DVA del 15 settembre 2017;

DATO ATTO che la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, con nota prot. 21672/DVA del 21 settembre 2017, ha proposto all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la sottoscrizione di un decreto positivo di compatibilità ambientale di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

DATO ATTO che con nota prot. 23701/DVA del 16 ottobre 2017 la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha trasmesso il decreto di compatibilità ambientale per la firma del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, già sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

ACQUISITA, con prot. 26983/DVA del 21 novembre 2017, la nota prot. 34324 del 20 novembre 2017, con cui il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha restituito non firmato lo schema di decreto di compatibilità ambientale, già firmato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ritenendo "*necessari alcuni approfondimenti istruttori volti a meglio valutare la compatibilità dell'intervento [...] con i principi e i criteri di rafforzamento delle finalità di tutela e di conservazione dell'area oggetto dell'intervento, nonché delle finalità di sviluppo socioeconomico del territorio*", con riferimento ad una proposta di legge, allora in corso di esame, volta all'istituzione del Parco del Delta del Po, comprendente le aree del Parco regionale del Delta del Po istituito dalla Regione Emilia-Romagna e del Parco regionale del Delta del Po istituito dalla Regione Veneto;

DATO ATTO che nota prot. 8811/DVA del 16 aprile 2018 la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha trasmesso nuovamente il decreto di compatibilità ambientale per la firma del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, già sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto della corrispondenza intercorsa tra Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente e l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e atteso che non si rilevavano sulla base di tale corrispondenza motivi ostativi alla definizione del provvedimento in questione;

ACQUISITA, con prot. 9682/DVA del 24 aprile 2018, la nota prot. 10617 del 24 aprile 2018, con cui il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha nuovamente restituito non firmato lo schema di decreto di compatibilità ambientale, già firmato dal Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con riferimento all'intesa regionale relativamente all'istituzione del Parco del Delta del Po, ritenendo che *“in fase di avvio di un lavoro congiunto con le predette regioni, volta a definire l'intesa attuativa della norma primaria finalizzata all'istituzione del Parco del Delta del Po, l'approvazione di interventi ad alto impatto ambientale in quelle aree possa oggettivamente interferire con effetti indesiderati su tale processo di concertazioni e meriti pertanto un ulteriore approfondimento, anche se del caso con l'apporto delle predette regioni Emilia-Romagna e Veneto”*;

CONSIDERATO che con decreto n. 39 del 19 febbraio 2019 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati emanati indirizzi per uniformare la conduzione dei procedimenti di VIA e di AIA relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare ed in terraferma;

VISTA la nota prot. 9167/DVA del 4 aprile 2019 con cui la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di verificare la coerenza del parere n. 2416 del 9 giugno 2017, reso relativamente al procedimento di VIA di cui trattasi, con i pertinenti criteri indicati nel citato decreto n. 39/2019 e, in caso di esito negativo, di fare le opportune integrazioni;

ACQUISITO, al prot. 33178/MATTM in data 8 maggio 2020, il parere tecnico n. 3335 del 23 aprile 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che con il sopra citato parere la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS si è espressa al riguardo ritenendo che il proprio precedente parere n. 2416 del 2017 *“risponda ai criteri direttivi recati dal DM n.39/2019 in quanto applicabili alla fattispecie riesaminata”*;

VISTA la nota prot. 67564/MATTM del 1° settembre 2020, reiterata con nota prot. 40990/MiTE del 30 marzo 2022, con cui il Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile ha richiesto all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le valutazioni di competenza sulle modalità di prosecuzione del procedimento;

CONSIDERATO che con la sopra detta nota è stato proposto, altresì, di valutare la necessità di deferimento della questione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis della legge 400 del 1988;

VISTA la nota prot. 8397/UDCM del 6 aprile 2022, acquisita in pari data al prot. 44410/MiTE, con cui l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della transizione ecologica ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri la rimessione della questione alla deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis) della legge n. 400 del 1988;

VISTA la nota prot. 10491 del 7 aprile 2022, acquisita al prot 46468/MiTE del 19 aprile 2022, con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto al Ministero della transizione ecologica di trasmettere la documentazione al fine di consentire lo svolgimento dell'istruttoria di competenza;

VISTA la nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della cultura prot. 10655 del 21 aprile 2022, acquisita al prot 49359/MiTE del 21 aprile 2022, con la quale è stato comunicato che *“a seguito di ulteriori approfondimenti tecnici, non vi sono impedimenti all'ulteriore corso di definizione del procedimento di valutazione di impatto ambientale concernente il progetto”*;

CONSIDERATO, quindi, che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo con prescrizioni n. 2416 del 9 giugno 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 76 pagine;
- b) il parere positivo con prescrizioni del Ministero della cultura, reso con nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio prot. 25879 del 15 settembre 2017, costituito da n. 8 pagine;
- c) il parere negativo della Regione Emilia-Romagna, espresso con D.G.R. n. 539/2017 del 28 aprile 2017, costituito da n. 24 pagine;
- d) il parere tecnico n. 3335 del 23 aprile 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 11 pagine;

ATTESO che il procedimento in oggetto non rientrava nella fattispecie di procedimenti sospesi in attesa dell'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) di cui al comma 4 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 *“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”*, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

RITENUTO sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1

Giudizio di compatibilità ambientale

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto denominato *“Messa in produzione del pozzo “Agosta 1 dir”*, proposto dalla Eni S.p.A., con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei 1, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.
2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, trascorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Art. 2

Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2416 del 9 giugno 2017. Il proponente

presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

Art. 3

Condizioni ambientali del Ministero della cultura

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali del Ministero della cultura espresso con nota della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio prot. 25879 del 15 settembre 2017. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

Art. 6

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione generale valutazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 nonché, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Il Ministero della cultura effettua le attività di verifica tramite il proprio Ufficio periferico così come indicato nel proprio parere.

3. I soggetti ed uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero della cultura.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i rispettivi profili di competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Art. 7

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è comunicato alla Eni S.p.A., al Ministero della cultura, alla Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alla Regione Emilia-Romagna, alla Provincia di Ferrara, al Comune di Comacchio, al Comune di Ostellato.

2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero della cultura, della Regione Emilia-Romagna sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'atto mentre, per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, i cui termini di decorrenza andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco

IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Luigi La Rocca